

(Allegato all'Integrazione al piano di concordato del 25.5.2017), confermato in agosto ai Commissari e riportato per macro-categorie nella tabella a pag. 80 della Relazione ex art. 172 l.f. (voce "fornitori chirografi"). Il debito è tra le poste controllate dai Commissari in sede di predisposizione dell'aggiornamento del passivo in vista della relazione ex art. 180 l.f. e ritenuto da espungere perché compensabile con fatture emesse da [redacted] per importi leggermente superiori (€ 116.109,37).

Alla luce di quanto sopra esposto, la fattura n. 22/2016 appare ingiustificabile sia perché rappresenta un doppiante "maggiorato" della fattura 21/2016 che è stata pagata, sia perché avendo ad oggetto la cessione di materia prima utilizzata per la realizzazione di borse oggetto della precedente fattura 21/2016 dovrebbe, al limite, essere stata emessa per un importo inferiore.

È, pertanto, verosimile che si sia trattato di una fattura emessa per controbilanciare il credito risultante in favore di [redacted] per le anomale e inusuali vendite di prodotti eseguite

Con riferimento a tale rapporto la società ha svolto difese analoghe a quelle di cui sopra, relative al primo rilievo dei Commissari sopra esaminato, aggiungendo che, presumibilmente atteso che il 29.4.2016 coincide con la data di interruzione del rapporto con [redacted] d, la rideterminazione del listino prezzi potrebbe essere legato, più che all'intento di far rientrare il fornitore di un debito scaduto, ad eventi straordinari occorsi in relazione a tale evento.

La società evidenzia che le fatture 19 e 20 sono solo in gran parte e non completamente coincidenti, e che alla data del pagamento della fattura di cui trattasi [redacted] ni aveva verso [redacted] per vendita di materie prime un credito di € 203.525,20 (poi ridotto ad € 101.649,10 per effetto della compensazione con il debito della fattura n. 20).

Anche per le fatture 21 e 22 la società sostiene che la diversità degli importi portati dalle due fatture e la circostanza che la fattura di retrovendita di materie prime sia più alta della fattura per la lavorazione "non sembra affatto anomala", potendo trovare giustificazione alla luce della qualità delle materie prime il cui prezzo (venduto al fornitore e da questo retrovenduto al momento della fornitura) potrebbe essere superiore al costo della lavorazione. La società non sottace che "resta, invero, il "mistero" della remissione delle fatture", su cui formula ipotesi, concludendo che, comunque [redacted] ha registrato una sola fattura, sicché non vi è stata alcuna duplicazione", che comunque sarebbe stata solo contabile. Sostiene inoltre che ciò che rileva ai fini della qualificazione



di un debito come pregresso, non è la data di emissione della fattura (e peraltro la fattura 22 si collocherebbe comunque in epoca post concordataria anche nella sua prima versione del 30.6.2016), bensì la data in cui sorge la relativa obbligazione di pagamento, e “la consegna dei prodotti di cui alle fatture 21 e 22 parrebbe effettivamente perfezionata in data 1.07.2016 e dunque successivamente all’instaurazione del concordato.

Premesso che valgono anche per tale caso le considerazioni sopra svolte, in primis sulla circostanza che spetta alla società in concordato (e all’attestatore) spiegare ai creditori i “misteri” di “bizzarrie contabili”, deve osservarsi, ulteriormente, che non si comprende il fondamento di una consuetudine di emettere più versioni di fatture da parte dei fornitori, in caso di crisi della Società – cliente risultando incomprensibile quali circostanze potrebbero mai legittimare l’emissione plurima di fatture, in differenti versioni (cambiando la data) al fine di ricevere il pagamento.

Deve poi evidenziarsi con riferimento alla vicenda della fattura 22, che è stata indubbiamente emessa una fattura per la lavorazione, ma due volte e la seconda è stata esposta in prededuzione, ciò che è stato fatto alterandone la data, trasformando un debito che, in realtà, era un debito concorsuale di rango chirografario, e certamente non prededucibile. Bene ha fatto la Braccialini, a non registrarla più volte, ciò che ne avrebbe aggravato la posizione.

3) §

Nei rapporti con detto fornitore I Commissari hanno rinvenuto un considerevole flusso finanziario in uscita subito dopo l’accesso della Società alla tutela concordataria.

In particolare, a favore del fornitore S
ha eseguito i seguenti pagamenti tratti su Banca Popolare di Spoleto

- (i) 5 luglio 2016 di \$ 393.147,07 (pari a 353.231,87 euro);
- (ii) 21 luglio 2016 di \$ 391.400,93 (pari a 355.269,97 euro); e
- (iii) 25 luglio 2016 di \$ 378.677,51 (pari a 345.351,13 euro).

I bonifici risultano firmati dal direttore amministrativo, _____ e controfirmati dal Presidente, _____

I commissari hanno riferito al riguardo:

Tali pagamenti sono effettuati in relazione alle seguenti fatture emesse dal fornitore cinese:

- (i) *il pagamento del 5 luglio 2016 è relativo alle fatture dalla n. INV-16-014VW*

- alla n. INV-16-046VW;
- (ii) il pagamento del 21 luglio 2016 è relativo alle fatture dalla n. INV-16-047VW
alla n. INV-16-085VW;
- (iii) il pagamento del 25 luglio 2016 è relativo alle fatture dalla n. INV-16-088VW
alla n. INV-16-137VW.

Le fatture dalla n. 014 alla n. 046 portano nella contabilità di _____ in la data del 30.6.2016. Nelle copie rinvenute dalla Polizia Giudiziaria presso lo spedizioniere _____ le stesse fatture sono datate 29.6.2016. Ne esiste una terza versione rinvenuta sempre dalla Polizia Giudiziaria durante le operazioni di sequestro con date che vanno da marzo 2016 fino al 2 giugno 2016.

Le fatture dalla n. 047 alla n. 085 portano nella contabilità di _____ in la data del 7.7.2016. I Commissari, peraltro, hanno rinvenuto le stesse identiche fatture emesse anche nel mese di giugno con date comprese tra il 3 e il 14 giugno 2016.

Le fatture dalla n. 088 alla n. 137 portano nella contabilità a _____ in la data del 14.7.2016. Queste fatture non sembrano essere state emesse in date antecedenti, pur essendo contrassegnate dalla medesima anomalia di spalmatura del vecchio debito che incide, come adesso si dirà, anche su questa posizione...

La _____ ha giustificato tali pagamenti, a pagine 14 e 15 della prima relazione informativa datata 29 luglio 2016 (allegato 32), come eseguiti "in adempimento dell'accordo sottoscritto inter-partes il 1° giugno 2016 per merce consegnata in data successiva al 30 giugno 2016" e per "merce consegnata in data successiva al 30 giugno 2016". L'accordo del 1° giugno 2016, per la verità, è relativo ai rapporti con _____ l. e regolava i rapporti tra le parti a seguito del recesso del licenziante dal contratto in essere (allegato 33). E', peraltro, esatto che Sun Sun fosse un fornitore di prodotti a marchio VW e, sotto quest'aspetto, il rapporto con il fornitore cinese rientrava tra quelli che consentivano l'adempimento del contratto con VW.

Ciò detto, la tesi della società, stando a quanto riportato nella relazione semestrale, pare, pertanto, che si sarebbe trattato di più contratti di compravendita in essere alla data di deposito della domanda di concordato (30.6.2016) e conclusisi successivamente a tale data con l'effettivo arrivo in Italia dei prodotti.



Non si ha conoscenza di patti contrattuali specifici che regolino la fornitura per cui dovrebbero trovare applicazione le norme generali di diritto internazionale privato. Ne consegue, salvi approfondimenti, che il contratto in questione, ammesso che possa qualificarsi come contratto di compravendita (si veda infra), dovrebbe essere regolato dal diritto cinese e non dal diritto italiano. Al riguardo occorrono degli approfondimenti specifici che i Commissari si riservano di svolgere.

Ammettiamo, allo stato, che il contratto si concluda con l'effettiva consegna in Italia della merce o con la consegna della stessa al vettore in Cina. Se così fosse, la tesi della società per cui si sarebbe trattato di contratti in corso, conclusi effettivamente solo con la consegna della merce potrebbe essere fondata.

È, peraltro, assai dubbio che questa fosse la realtà operativa. Dalle indagini effettuate dalla Polizia Giudiziaria presso il soggetto che ha eseguito lo sdoganamento sembra, in effetti, che i prodotti oggetto delle fatture pagate in luglio siano materialmente arrivate in Italia in data 4 luglio e siano state imbarcate il 30 giugno. Sul punto i Commissari si riservano approfondimenti, avendo ricevuto solo in data 5.12.2017 la relativa documentazione.

Vi è, però, da sottolineare come, quasi certamente, si trattasse di prodotti da tempo già completati.

Le prime fatture di *Società*, infatti, hanno un quadro coerente di dati: si prenda come esempio la fattura 014 del 12 aprile 2016 emessa per l'importo (in cifre) di \$ 58.258,42. In questo caso la data di emissione è il 12 aprile, la data di carico (sailing on or ab) è prevista per il 14 aprile 2016 e la data di consegna è prevista per il 15 aprile 2016 (allegato 34)

Tali fatture sono la conseguenza (in parte e fino alla fattura n.020) di un ordine di Braccialini emesso in data 25.2.2016 che prevedeva, infatti, una spedizione da effettuarsi entro il 15 aprile (si veda email di *Società* n - allegato 35).

Le fatture successive, invece, hanno delle evidenti anomalie che dimostrano essere state le stesse oggetto di una (approssimativa) nuova emissione, perché sia nella versione del 29.6.2016 rinvenuta presso lo spedizioniere *Società* o (allegato 36), sia in quella del 30 giugno 2016 registrata nella contabilità di *Società* (allegato 37), la data di consegna è rimasta il 15 aprile, nonostante su entrambe la data di spedizione sia stata modificata nel 30 giugno 2016.



Il sospetto in ordine al probabile completamento del ciclo produttivo della merce in questione ben antecedentemente al 30.6.2016 pare confermato da una serie di emails rinvenute dalla Polizia giudiziaria. In data 14 aprile 2016 [redacted] Ancillotti di [redacted] scrive a [redacted]

"i quanto segue "poiché non è possibile bloccare la partenza della merce, di comune accordo procederemo a farla arrivare qui in Italia da noi e la spediremo indietro senza sdoganarla, costa meno e come tempistiche poi non c'è tanta differenza". [redacted] risponde "ok procedete pure come da te indicato. Cortesemente avrei necessità di sapere quando la merce è rientrata ad Hong Kong e se noi o il nostro fornitore dobbiamo fare qualche documento" (allegato 38). A giustificazione del "rifiuto" della merce solo in data 2 maggio 2016 la [redacted] inviò una email alla [redacted] con allegata una comunicazione di presunta non conformità della merce (allegato 39). Dal tenore della comunicazione precedente pare si possa concludere per la non conformità al vero della relativa comunicazione, emessa, probabilmente, per dare una coerenza formale all'anomala decisione di rispedita la merce in Cina (pare incontrovertibile che [redacted] ini volesse addirittura "bloccare" la spedizione, per cui la successiva dichiarazione di non conformità sembra un tardivo ripensamento).

Pare, dunque, acclarato che, almeno una parte della merce, sia stata rispedita, senza sdoganamento, in Cina, in attesa di poter essere reintrodotta nel territorio nazionale in un momento successivo.

4.2) E' poi dubbio che si sia in presenza di un contratto di vendita, essendo, più probabile, che il rapporto vada inquadrato sotto la fattispecie dell'appalto (ferma l'applicazione, probabilmente, del diritto cinese).

La [redacted] [redacted] Ltd per la [redacted] [redacted] è, infatti, nella sostanza economica, un fornitore di servizi, perché, almeno con marcata prevalenza, trasformava materie prime inviate in Cina da [redacted] (lavorazione conto terzi). La [redacted] [redacted] infatti, ha fornito a [redacted] materie prime (pellami) e materiali vari (cerniere, fibbie, accessori, ecc.) emettendo fatture di vendita; la [redacted] eseguita la prestazione, ha fatturato alla [redacted] indicando separatamente il costo delle materie prime e dei materiali/forniti dalla Braccialini e il costo della lavorazione (si vedano le relative fatture – allegati – 34-36-37).



Seppur fiscalmente inquadrato come vendite reciproche, pertanto, la fattispecie appare quella dell'appalto e non quella della vendita.

Le condizioni di pagamento intercorse tra le parti confermano questa conclusione: la Braccialini, infatti, ha storicamente pagato con lettera di credito esclusivamente le prestazioni di servizi (e, cioè, la lavorazione – allegato 40), mentre per la “vendita” e “retrovendita” il rapporto è stato liquidato - fatta eccezione per piccoli importi - mediante compensazione.

La consegna del prodotto finito, ai fini della corretta imputazione del costo e del debito per fatture da ricevere – o del ricavo e del credito per fatture da emettere -, trattandosi di una prestazione di servizi, dovrebbe, pertanto, essere ininfluente, dovendosi considerare il contratto concluso con la venuta in esistenza del prodotto finito che dovrebbe far sorgere contestualmente il credito del fornitore/appaltatore. Le modalità di trasporto, pertanto, dovrebbero esclusivamente regolare aspetti esecutivi, ma la prestazione principale e il passaggio di proprietà, salvo forse un diritto di ritenzione², dovrebbe essere verosimilmente già concluso con l'esaurimento della prestazione affidata al fornitore di servizi.

4.3) Anche per la posizione § 1 si è, comunque, riscontrata una spalmatura del debito antecedente all'avvio della procedura concordataria.

Alla data del 3.2.2016 il credito di § 1 ammontava a \$ 350.466,76, importo che fu pagato parzialmente con due bonifici di \$ 34.695,42 del 3.2.2016 e di \$ 34.560,68 del 17.2.2016 (allegato 41). Alla data del 17.2.2016 il debito residuo nei confronti di § 1 ammontava, dunque, a \$ 281.210,66.

È stata rinvenuta una email del 6 giugno 2016 con allegato un prospetto Excel in cui le parti concordano come “spalmare” sulle nuove consegne il debito esistente e si accordano per un aumento di 6,79 dollari americani a prodotto (allegato 42) al fine di coprire il debito residuo.

La mail è del mese di giugno, ma l'accordo deve essere stato preso precedentemente perché tutte le fatture emesse da § 1 riportano tale indebito aumento dei costi relativi

² La consegna avveniva, infatti, a fronte della prova del pagamento (Cash against Documents).



alle nuove consegne, tanto è vero che, se si prendono le singole fatture, si ravvisa una imbarazzante differenza tra il prezzo espresso in cifre (che è quello "corretto" dopo l'indebita maggiorazione) e il prezzo espresso in lettere che è quello originario ed è anche inserito nel prospetto Excel sotto la colonna contrassegnata dalla Lett. E (Amount Invoice).

In questo caso, essendo i pagamenti tutti avvenuti dopo il 30 giugno 2016, non pare dubbio che sia stato eseguito un pagamento di debiti concorsuali."

La proponente sostiene che a seguito della comunicazione da parte delle licenziataria della propria intenzione di procedere alla risoluzione del contratto di licenza, la società aveva cessato di impartire ordine al fornitore, rifiutando il ritiro della consegna che avrebbe fatto sorgere in capo alla società l'obbligo di pagamento del prezzo dei beni consegnati, che tuttavia non avrebbe potuto vendere stante la revoca della relativa licenza.

Sostiene inoltre che l'accordo per la maggiorazione delle fatture per un importo pari all'"old debt" sembrerebbe dover essere fatto risalire a febbraio/marzo 2016, in presenza del precedente CDA, allorchè ancora non si pensava di accedere ad una procedura concorsuale. La società obietta che non si comprende a cosa corrisponda la componente che viene denominata "old debt" e che vi sono molti punti oscuri nella vicenda.

Il Tribunale non può che concordare sul rilievo della società sulla "quantità di punti oscuri che ancora avvolgono la vicenda": sennonchè l'obbligo per il proponente il concordato di fondare la propria domanda su dati aziendali veridici, con esposizione completa e chiara della situazione debitoria e creditoria, pone a carico della proponente l'onere di dissipare ogni dubbio e punto oscuro, fornendo un corretto contesto concorsuale informativo (Cass. 12964/2016; 10826/2017) non potendo certo la società pretendere che altri ovvino alla carenza dell'imprescindibile iniziale prescritto requisito di attendibilità e veridicità (Cass. 26429/2017).

Non può poi dubitarsi che il debito verso S fosse già sorto ad aprile 2016, quando la prestazione di servizi era stata resa e la società cinese ben avrebbe potuto esigere il proprio credito: il fatto che la consegna sia avvenuta nel luglio 2016 - così come il fatto di non avere sdoganato i



prodotti lavorati (anche respingendoli in Cina) non influisce sull'insorgenza del debito che risale all'ultimazione della prestazione di servizi.

4) S

Al riguardo i commissari hanno evidenziato che il fornitore, per quanto risulta dalla contabilità, alla data del 15 giugno 2016, aveva un credito verso E pari 38.347,24 euro (allegato 43).

I commissari hanno riferito che:

Al 30 giugno 2016, per quanto risulta dal mastrino di contabilità della Società, il fornitore risultava, invece, a credito per 120.935,74 euro. Tale credito trae origine da un pagamento che la ha eseguito il 15 giugno 2016 di 165.206,28 euro, mediante bonifico estero addebitato sul conto corrente n. 263870 della C (sempre allegato 43). Il pagamento, consistente, parrebbe doversi qualificare come un acconto su fornitura futura (non esistendo posizioni debitorie aperte a quella data con Handbags).

5.2) *Successivamente, la ha emesso le seguenti fatture:*

- *n. IV160413RO del 1° luglio 2016 di 49.164,62 euro (allegato 44);*
- *n. IV160358RO del 2 luglio 2016 di 413.201,17 euro (n.b. la data è posteriore a quella delle altre due fatture) (allegato 45);*
- *n. IV160364RO del 1° luglio 2016 di 90.414,59 euro (allegato 46)*
- *Le predette fatture sono state saldate da F nel corso del mese di luglio 2016 (allegato 47).*

La fattura n. IV160358RO è stata rinvenuta anche nella versione datata 10 giugno 2016 (allegato 48).

Anche in questo caso, dunque, la nuova emissione della fattura 358 pare rendere palese che almeno quel rapporto contrattuale fosse ormai esaurito nel mese di giugno e il pagamento effettuato il 15 giugno 2016 per € 165.206,28 non fosse un acconto, come sembrerebbe risultare dalla registrazione contabile, ma un pagamento parziale di un debito già esistente.



Anche in questo caso, pertanto, l' [] pare aver atteso il deposito della domanda concordataria per far emettere una nuova fattura al proprio fornitore e poterla pagare in "predeuzione".

La società sostiene che E [] ha sicuramente ordinato la merce prima della richiesta di concordato e che è plausibile che il fornitore, temendo di non essere pagato, abbia richiesto di ricevere un acconto, e a tale titolo parrebbe effettivamente corrisposto il pagamento in data 15.6.2016 di 184.039,80, pari ad € 165.206,28, con consegna della merce da collocare nel mese di luglio, e al riguardo mette in evidenza la bolletta doganale della dogana di La Spezia del 11.7.2016.

Il Tribunale ritiene che per tale vicenda non rilevi il momento della consegna dei beni. Si osservi che la fattura datata 2 luglio 2016 e pagata sempre nel luglio 2016 è una fattura originariamente datata 10 giugno 2016, a conferma del fatto che, essendo il pagamento Cash Against Documents (C.A.D), tutto era già tutto lavorato. Di conseguenza il pagamento risulta essere "preferenziale" poiché, in tal modo, si viola il principio della *par conditio creditorum* (anche tale caso, riguarda pagamenti per oltre 400.000 euro), atteso che se la Società avesse correttamente contabilizzato i fatti di gestione (registrazione della fattura, costo, debito, IVA, ecc...) il debito sarebbe stato presente al 30.6.2016, e avrebbe avuto natura chirografaria.

III. Osserva il Tribunale che alla luce di quanto i CG hanno potuto accertare allorchè, per estremo scrupolo, hanno provveduto all'analisi accurata di tutti i documenti contabili e comunicazioni mail riferiti ai medesimi rapporti, non può dubitarsi che alcune delle movimentazioni analizzate sono state menzionate in termini decettivi nella prima relazione informativa che la Società ha depositato in data 25 luglio 2016, mentre altri rilevanti fatti sono stati del tutto taciuti.

La società ha svolto le sue difese adducendo che tali atti:

a) non sarebbero riconducibili in alcun modo alla società ed ai suoi organi apicali ma compiuti da terzi per iniziativa autonoma e con modalità decettive.

Tale prospettazione non può essere condivisa.

In primo luogo deve osservarsi che emerge in modo non equivoco dalle mail rinvenute – e prodotte – dai commissari una specifica intenzione da parte della l [] di pagare – in tempi prossimi, o addirittura successivi, alla presentazione della domanda di concordato – debiti già maturati, attraverso una "spalmatura" di tali debiti su nuove forniture.



La missiva in atti deli... i del 6.6.2016 indirizzata alla... i fa emergere senza
incertezze la presenza di specifica trattazione delle modalità attraverso le quali "aggirare" la
legislazione italiana, come emerge linearmente dal testo inglese, di cui i CG hanno fornito
ineccepibile traduzione (allegato 42):

*"Cari Franco e Luca, Innanzitutto, grazie molto a voi due che avete lavorato molto
duramente per aiutarci a lottare con qualcuno per il nostro vecchio debito AW2016-17;
posto che le leggi italiane sono molto complicate come ci avete spiegato, non tutto il
quadro può esserci chiaro. Dopo aver discusso con la nostra banca e con i miei capi,
vorremmo confermare i seguenti punti:*

*1) Per il vecchio debito, è accettato di mantenere il prezzo di US \$ 402.000 e dividere tale
importo su 59.190 pezzi (autunno inverno 2016-17 collezione). Pertanto, per ogni pezzo
[] dovrà pagare un extra US \$ 6.79 per pezzo.*

*2) Se alla fine non potessimo produrre 59.190 pezzi, suggeriamo di trasferire il debito
residuo sulla collezione primavera estate 2017. Ad esempio, l'attuale merce prodotta per la
consegna è di 57.000 pezzi, quindi $(59190-57000) \times \$ 6.79 = \$ 14.870,10$. Questo residuo
vecchio debito sarà trasferirà sulla stagione primavera estate 2017.*

Confermate che siete d'accordo?

3) Per la nuova stagione 2017, abbiamo già inviato 143 pezzi.

*Alla luce del disagio [avuto] sui termini di pagamento, preferiremmo ci pagaste subito i
143 pezzi; così ci sentiremo più tranquilli nell'inviarvi la differenza di 330 pezzi il 15
giugno.*

Se possibile, per favore cercate di pagare l'importo entro questa settimana.

*4) Dopo aver consultato la banca oggi, per utilizzare il metodo CAD nel modo giusto, ci
suggeriscono di dare tutte le fatture a loro e lasciare che la nostra banca si interfacci con la
vostra banca direttamente. Utilizzando questo metodo, entrambe le parti possono trarre il
massimo vantaggio dal metodo CAD. Pertanto, gentilmente forniteci i dati della vostra
banca in modo che possiamo chiedere alla nostra banca di interfacciarsi con la vostra
banca per l'effettuazione di tutti i pagamenti.*



5) Abbiamo preso nota del fatto che ci avete consigliato di iniziare la spedizione AW2016-17 alla fine di giugno. Possiamo organizzare la spedizione parziale e partire da metà giugno (se possibile), per testare il funzionamento del CAD. Credo che sia anche un buon compromesso perché così potete parzialmente organizzare la spedizione dall'Italia ai vostri clienti. Per favore studiate i punti sopra elencati e attendiamo cortese riscontro.
Grazie e cordiali saluti, Becky"

Come si è visto gli accordi tra F. [redacted] e i suoi fornitori relativi a duplicazioni di fatture e pagamento "per spalmatura" risalgono ad un periodo che va da febbraio al luglio 2016. Orbene si osservi che, come evidenziato dai Commissari la nomina dello studio legale [redacted] ([redacted]) risale al gennaio del 2016, e quindi da tale data era chiaro a tutti i soggetti operanti all'interno della società che era in preparazione l'accesso ad una procedura concorsuale; nel marzo del 2016 viene nominato il nuovo CDA, e risulta da allora nella carica di Presidente del CDA – senza soluzione di continuità - il dott. [redacted]

La società cerca di prospettare la propria estraneità ai fatti evidenziati dai Commissari sostenendo che i suoi organi apicali ne sarebbero venuti a conoscenza solo a seguito e per effetto della lettura della memoria dei CG del 6.12.2017, e che essi sarebbero riferiti a condotte di taluni dipendenti "in aperto contrasto con gli ordini impartiti dalle strutture apicali della Società con condotte connotate da una particolare valenza decettiva destinata a valere in linea generale anche nei confronti dei componenti del CDA, i quali sono stati destinatari di un compendio informativo dolosamente reticente" e la società sarebbe parte "lesa" delle condotte del dipendente.

Ad avviso del Tribunale tale prospettazione non è convincente in punto di fatto, e risulta piuttosto smentita dagli elementi documentali reperiti dai commissari, e dall'altro, è inconfidente in punto di diritto.

Sotto il profilo fattuale si osserva che vi è in atti una missiva del medesimo Luca Bastianelli, responsabile della produzione della [redacted] del 2.2.2016 indirizzata al direttore amministrativo [redacted] (ancora in carica fianco a fianco del Presidente del CDA nel settembre 2016, come documentato in atti), in cui con riferimento ai "prezzi



articoli 6, illustrando una nuova procedura cui ci si sarebbe dovuti attenere, testualmente affermava “questa non l’ho capita, magari ne parliamo” seguitando “a mio avviso i dati ci sono tutti per effettuare i controlli, forse come si è visto nell’ultima riunione dovremmo usare metodi diversi per inserire le Di.Ba (nдр: distinta di base) per la prossima stagione, anche se mi sfugge bene il funzionamento, ma reputo che ci faranno della formazione. Fammi sapere se posso esserti utile”.

La predetta missiva ad avviso del Tribunale è indicativa non solo dell’assenza di autonomia, ma anche di ogni carenza di intento di agire in autonomia, da parte di I e di altri dipendenti d

Siffatta carenza di autonomia, trova ulteriore riscontro nella missiva sopra riportata, in cui la società cinese ringrazia e tale “Franco per aver *“ lavorato molto duramente per aiutarci a lottare con qualcuno per il nostro vecchio debito AW2016-17”*: segno evidente che I li si era limitato a far presente a chi aveva poteri decisionali e “di cassa” le esigenze di pronto pagamento di vecchi debiti d

Si osservi inoltre che quasi tutte le mail (e certamente le più rilevanti) prevedono pluralità di destinatari e persone in indirizzo: esemplificativamente la mail sul primo acconto a Sun Sun del 3.2.2016 indirizzata a F dall’ufficio “amministrazione- responsabile contabilità Generale e fornitori di E vede in cc ben tre soggetti, segno eloquente di una gestione attenta ad evitare condotte atipiche da parte dei dipendenti, ma sempre controllate e condivise con l’amministrazione.

In tal senso risulta rispettata l’indicazione fornita con mail del 15.6.2016 ai dipendenti circa la necessità di “informare il CDA in maniera preventiva di tutte le iniziative, specie se onerose e/o organizzative”.

Ancora: i Commissari hanno allegato una mail indirizzata alla medesima ‘ dell’ufficio “amministrazione-responsabile contabilità Generale e fornitori di Braccialini” del 9.9.2016 (quindi di oltre due mesi successiva al deposito del ricorso per concordato) che reca ben 5 soggetti in c/c tra cui li, I (direttore amministrativo), I e zi, in cui la in fa presente di aver ricevuto per il debito pregresso (“for the old



debt”) di \$ 402.001,79 la somma di \$ 401.207,52, con richiesta di versamento della differenza di \$ 187,31.

Deve di conseguenza escludersi che di ciò “gli organi apicali” nulla sapessero sol che si abbia riguardo al fatto oggettivo che i bonifici eseguiti a favore del fornitore : er C Ltd, il 5 luglio 2016 di \$ 393.147,07 (pari a 353.231,87 euro); il 21 luglio 2016 di \$ 391.400,93 (pari a 355.269,97 euro); e il 25 luglio 2016 di \$378.677,51 (pari a 345.351,13 euro) risultano firmati dal direttore amministrativo, M. e controfirmati dal Presidente,

Non può invero seriamente dubitarsi che ci si trovi in presenza di una condotta tenuta consapevolmente dalla società (che è una società per azioni, elemento di non marginale rilievo, come sotto si dirà) – con il pieno assenso e assunzione di responsabilità tramite la sottoscrizione dell’ordine di bonifico da parte del Presidente del CDA, all’evidenza necessaria per pagamenti di tal rilievo, il quale ha partecipato attivamente alla procedura concorsuale.

Si tratta evidentemente di condotte tenute con il preciso intento di non avere alcuna discontinuità di rapporto con i 4 fornitori di cui agli atti in oggetto, a dispetto della normativa concorsuale, rispetto alla quale era stato trovato un “aggiustamento” (per così dire...), come - non a caso - si sostiene nelle odierne difese, con ciò articolando argomenti difensivi che sono tra loro in distonia e contrasto logico: da un lato si sostiene infatti il vantaggio derivante alla società dalla prosecuzione dei rapporti con fornitori che ora la società prospetta come “strategici”, difendendo la “assoluta opportunità e rilevanza” della condotta tenuta, dall’altro lamentando di essere “parte lesa” della scelta “anomala” di un “dipendente infedele” in ordine a rilevanti pagamenti (ma invero elementi fattuali e logici provano che non si tratta della condotta di un dipendente, ma di una specifica scelta da parte della direzione aziendale attuale, avvalorata dall’autorizzazione dei pagamenti.)

In punto di diritto si osserva che le condotte fraudolente e decettive assumono rilievo ostativo all’omologa del concordato preventivo purchè, sul piano soggettivo, vi sia l’accertamento che il comportamento del proponente sia stato posto in essere con dolo, consistente anche nella mera consapevolezza di aver taciuto nella proposta circostanze



rilevanti ai fini dell'informazione dei creditori (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 08-11-2017, n. 26429).

Sulla base della ricostruzione in fatto che precede ciò è quanto è avvenuto.

Deve peraltro rilevarsi che nella specie la proponente è una società per azioni, soggetto che, per il principio dell'immedesimazione organica, risponde degli illeciti commessi dai propri organi nell'esercizio delle proprie funzioni, ogni qualvolta l'atto stesso sia, o si manifesti, come esplicazione dell'attività della società, in quanto tenda al conseguimento dei fini istituzionali di questa, e tale responsabilità si aggiunge, ove ne ricorrano i presupposti, a quella degli amministratori, prevista dall'art. 2395 cod. civ..

Nella specie per quanto sopra osservato non può dubitarsi della conoscenza da parte della società, ed in specie degli organi apicali che hanno seguito la domanda di concordato, di tali fatti, ed anzi emerge uno specifico intento di effettuazione, anche in corso di procedura, di pagamenti preferenziali di alcuni debiti chirografari anteriori alla domanda, occultandone con gli atti decettivi sopra esposti l'esistenza.

Invero all'udienza del 20.12.2017 il Presidente del CDA dott. N _____ ha dichiarato di aver effettivamente "siglato tutti i pagamenti e che faceva verifiche, ma solo a campione".

Osserva il Tribunale che i pagamenti eseguiti mediante bonifico alla _____ n richiedevano un'indagine – che non è credibile sia mancata data la rilevanza economica delle somme - da parte sia dell'organo amministrativo sia dell'organo di controllo; importi di tale entità non possono che essere stati autorizzati se non dopo una analisi riguardante la natura del debito e il suo momento genetico. Si osservi che l'attenzione alle forniture e ai pagamenti era tale per cui in data 16.5.2016 risulta il rifiuto da parte della società di una consegna per € 53,67, motivata sul non aver avuto l'amministrazione conferma preventiva da parte del responsabile per la produzione per l'esecuzione del relativo pagamento (in tal senso la memoria 15.12.2017 della stessa società).

Con riferimento ai pagamenti, rilevanti, a _____ indagine nel senso predetto non poteva che far emergere che era stata posta in essere una "spalmatura" del debito pregresso e avrebbe fatto emergere, altresì, che le operazioni riguardanti le lavorazioni c/terzi erano state erroneamente contabilizzate come vendite e riacquisti di materiali, generando crediti e debiti fittizi in violazione delle norme civilistiche e dei principi contabili. Ciò che è stato "scoperto" dai Commissari, e che



emergeva ed emerge attraverso un esame, anche piuttosto superficiale, delle registrazioni di contabilità riguardanti le fatture ricevute, avrebbe dovuto formare oggetto di ostensione ai creditori.

La questione riguardante i 402.000 dollari, cui si fa riferimento nella memoria, dei quali la Società ritiene di non aver avuto contezza, in realtà, è assai chiara. Ciò risulta in modo addirittura lampante dalla e-mail allegata dai CG del 9.9.2017, nella quale la Società ha dichiarato di avere riscosso 402.001,79 dollari, richiedendo, tuttavia, il saldo di 187,31 euro.

Dovrà piuttosto, nel prosieguo, essere oggetto di verifica quale sia stato l'esame di tali documenti anche da parte dell'attestatore, considerato che tali atti inficiano non solo la veridicità dei dati aziendali, ma anche la relativa attestazione.

Non può tuttavia esservi alcun dubbio sul fatto che ci si trovi in presenza da un lato di condotta idonea a pregiudicare il consenso informato dei creditori, e dall'altro, di una prospettazione non veritiera dei dati aziendali, a fronte delle quali così come il Tribunale dovrebbe revocare ex art. 173 comma 3 L.F l'ammissione al concordato, parimenti deve negarne l'omologazione (Cass. 4.5.2017 n. 10826; nonché, ex plurimis Cass. 8.11.2017 n. 26429).

b) In secondo luogo la società sostiene che la portata antiggiuridica di tali atti sarebbe tutta da accertare.

Il Tribunale invero ritiene che non possa essere posta in dubbio la natura fraudolenta e antiggiuridica dell'effettuazione di pagamenti di debiti già maturati attraverso l'emissione plurima di fatture, in differenti versioni, cambiandone la data, e inclusione di crediti chirografari anteriori al concordato in nuove fatture, attraverso la "spalmatura" di crediti anteriori al fallimento, onde pagarli quali crediti prededucibili, tanto più tacendo negli atti della procedura la sistematicità di tali condotte nel periodo immediatamente antecedente e successivo al deposito della domanda di concordato, nei rapporti con solo alcuni dei fornitori, tanto più considerati gli effetti decettivi sulla prospettazione dell'ammontare complessivo dei debiti concorsuali.

Vi è infatti palese violazione delle norme in materia di correttezza contabile, oltre che in materia concorsuale, a tacere dei criteri fondamentali della correttezza e buona fede, cui dovrebbe essere improntata l'intera procedura concordataria, stante la sua natura pattizia.

